



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Loredana Di Pinto

**I Giudei tra diritti e intolleranza.
Alcune testimonianze della tarda antichità**

Numero XIII Anno 2020

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I Giudei tra diritti e intolleranza. Alcune testimonianze della tarda antichità

Il rapporto tra impero cristiano e mondo giudaico appare di non facile lettura poiché presenta elementi che possono apparire molto contraddittori, con interpretazioni che, a seconda del punto di vista da cui ci si colloca e dell'esame dei documenti che s'intende privilegiare, possono condurre lo studioso a tesi diametralmente opposte.

D'altra parte è altrettanto vero che, negli stessi ambienti cristiani e nella riflessione della patristica, il 'problema giudaico' era affrontato con toni e sfumature diverse: da un lato, non si poteva non riconoscere che la nuova religione era nata nell'alveo di quella ebraica, dall'altro, le accuse rivolte ai Giudei di avere contribuito in modo determinante alla morte di Gesù e lo stesso modo di porsi del Cristo, che aveva condannato con severità il rigido formalismo della legge mosaica, rendevano inevitabile che tra molti esponenti della cristianità la polemica antiebraica fosse condotta con particolare virulenza.

Di più: tale polemica non era ristretta solo agli intellettuali o ai teologi, ma finiva per coinvolgere le stesse comunità di fedeli. Sono ben noti i rapporti di difficile convivenza tra cristiani ed ebrei: non dovettero certo restare isolati gli accadimenti dell'anno 388, quando a Callinicum, nella lontana provincia orientale dell'Osdroena, a Roma e, probabilmente, anche a Aquileia furono incendiate sinagoghe ebraiche¹.

¹ Ambr. *ep.* 40.6 ss., 41.27-28. Sul punto, cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*⁵, Napoli, 2000, 111-12, edizione riveduta (che cito) del volume dello stesso A. apparso con il titolo *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli, 1980; A. CUSMÀ PICCIONE, 'Non licet tibi alienigenam accipere'. Studio sulla 'disparitas cultus' tra i coniugi nella riflessione cristiana e nella legislazione tardoantica, Milano, 2017, 418 ss.

Occorre, dunque, nell'affrontare questo tema, avere un approccio alle fonti molto equilibrato, cercando di coglierne le diverse linee di tendenza.

Un aiuto di grande importanza ci proviene dall'esame delle testimonianze giuridiche sulla questione ebraica raccolte nel Codice Teodosiano.

Si è per lo più fatto uso di tale normativa come prezioso repertorio di fonti cui attingere per trattare questo o quell'aspetto tralasciando spesso di dare una lettura complessiva del materiale in argomento contenuto nel *Codex*.

Oggetto del presente contributo sarà dunque costituito dal tentativo di fornire un quadro generale del modo di porsi del legislatore cristiano nei confronti della religione ebraica: ci troveremo di fronte a provvedimenti che, ad una prima lettura, possono sembrare molto oscillanti ma che, se adeguatamente meditati, forniscono spunti di grande interesse per ricostruire la *ratio* con la quale l'impero cristiano affrontava una così delicata e spinosa questione².

Occorre subito porre in rilievo un aspetto importante, da cui non può non avviarsi la nostra riflessione: anche dopo l'emanazione nel 380 dell'editto di Tessalonica (CTh.16.1.2), con il quale Teodosio I aveva imposto ai sudditi di professare la fede cattolica, viene riconosciuto il diritto all'esistenza della religione ebraica; e ciò, non con un atteggiamento implicito o reticente, bensì con un formale provvedimento legislativo di cui ne è traccia nel Teodosiano:

CTh. 16.8.9 IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AAA. ADDEO COMITI ET MAGISTRO UTRIVSQUE MILITIAE PER ORIENTEM. *Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine inlicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua*

² Sulla complessità della 'questione ebraica' si vedano osservazioni ancora attuali di CH. VOGLER, *Les Juifs dans le Code Théodosien*, in *Les chrétiens devant le fait Juif*, a cura di J. Le Brun, Parigi, 1979, 75 ss.

severitate cobibebit. DAT. III KAL. OCTOB. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. III ET ABUNDANTIO CONSS.

È lo stesso Teodosio I, in questa sua costituzione del 393 e diretta a Addeo, *comes et magister utriusque militiae per Orientem* – intervenendo in difesa del culto ebraico posto in pericolo da una sempre maggiore intolleranza manifestata dai cristiani – ad affermare con chiarezza che *Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat*, per poi aggiungere la sua contrarietà per il fatto che alcune assemblee degli ebrei sono state invece in certi luoghi proibite (*Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus*). Inoltre, perentorio è l'invito rivolto al funzionario, a conclusione del dettato normativo, di frenare con adeguata severità gli eccessi di coloro che, *sub Christianae religionis nomine*, commettono atti illegittimi distruggendo e saccheggiando le sinagoghe (... *et destruere synagogas adque expoliare conantur* ...) ³.

Poco più tardi, in una legge del 397, CTh. 16.8.12, Arcadio, rivolgendosi al suo prefetto del pretorio per l'*Illyricum*, ribadisce che dovranno essere impedito le offese contro gli ebrei (... *ut percepta notione cognoscant oportere a iudaeis irruentum contumelias propulsari* ...) e che le loro sinagoghe dovranno rimanere nella consueta quiete (... *eorumque synagogas in quiete solita permanere*) ⁴.

Lo stesso spirito legislativo lo si coglie in Occidente. Nel 412, Onorio, in una costituzione indirizzata da Ravenna a Giovanni, prefetto del

³ C'è chi considera tale costituzione una 'sorta di proclama politico' e che sarebbe stata emanata dall'autorità imperiale con l'intento di dare un forte segnale di presenza a difesa di tutti i sudditi, ebrei inclusi: «la legge esiste e va rispettata, l'impero cristiano non è diventato il regno della violenza e della sopraffazione», così F. LUCREZI, *La legislazione 'de Iudaeis' di Teodosio I*, in *Koivovía*, 34, 2010, 75. Particolare rilevanza, «in un'ottica di ripristino della legalità», viene riconosciuta a questa legge da A. CUSMÀ PICCIONE, '*Non licet tibi alienigenam*', cit., 418, nt. 1023 cui si rinvia per bibliografia di riferimento. Inoltre, si veda l'opera, seppur datata, di A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano, 1988, 688 e 801.

⁴ Sul propagarsi, fino alla regione balcanica, delle violenze poste in atto dalla predicazione antisemita di vescovi e monaci, si vd. A. M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, I, Milano, 1987, 124 ss.

pretorio d'Italia⁵ (CTh.16.8.20), non solo conferma il divieto di violare o tenere occupate le sinagoghe, in ossequio al diritto di ciascuno di poter conservare in tranquillità ciò che gli appartiene, senza alcuna disparità di culto e di religione (... *nullus audeat violare vel occupata detinere, cum sine intentione religionis et cultus omnes quieto iure sua debeant retinere.*), ma garantisce agli ebrei il rispetto della festività del sabato secondo un'antica tradizione (*vetus mos et consuetudo*), vietando esplicitamente di chiamare a giudizio un ebreo in tale giorno sotto il pretesto di dover espletare un negozio pubblico o privato (... *id quoque inbibendum esse censemus, ne sub obtentu negotii publici vel privati memoratae observationis hominem adstringat ulla conventio ...*)⁶.

Una concessione di privilegi, dunque, che viene rimarcata da Onorio a chiusura della norma, evocando l'importante principio fondato sul rigoroso rispetto delle decisioni emanate dagli imperatori precedenti (... *ne delata privilegia violentur: quamvis retro principum generalibus constitutis satis de hac parte statutum esse videatur*).

Significativamente, condizioni poste a favore dei giudei si riscontrano anche in altri luoghi del *Codex Theodosianus* ove viene ribadita la liceità di professare il loro culto.

Si pensi ad alcune note costituzioni successive a CTh. 16.8.20, tutte emanate nel 423 a distanza di pochi mesi l'una dall'altra e la cui promulgazione sarebbe probabilmente servita a tutelare i giudei da severe persecuzioni⁷.

Cominciamo dalla lettura di CTh. 16.8.25:

⁵ PLRE, I, *Ioannes* 2, 459.

⁶ Incertezze sollevate dall'espressione '*violare vel occupata detinere*' sono espresse in A. M. RABELLO, *Giustiniano*, I, cit., 329, nt. 16 ove si ritiene non essere del tutto sicuro «il senso dell'editto» contenuto nella costituzione, non essendo in essa esplicitato che le sinagoghe occupate riguardassero quelle consacrate come chiese e non quelle utilizzate per l'accantonamento delle truppe. Sul privilegio dell'osservanza del sabato e delle feste ebraiche, riconosciuto sin dai primi rapporti tra ebraismo e impero romano, si rinvia alla fondamentale opera di B. BIONDI, *Il Diritto Romano Cristiano*, I, Milano, 1952, 167.

⁷ Si vd. L. V. RUTGERS, *Attitudes to Judaism in the Greco-Roman Period: Reflections on Feldman's 'Jew and Gentile in the Ancient World'*, *Recensione* a L. H. FELDMAN, *Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian*, Princeton 1993, in *The Jewish Quarterly Review*, LXXXV, 3-4, 1995, 375.

CTh. 16.8.25 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ASCLEPIODOTO PRAEFECTO PRAETORIO. *Placet in posterum nullas omnino synagogas Iudaeorum vel auferri passim vel flammis exuri et si quae sunt post legem recenti molimine vel ereptae synagogae vel ecclesiis vindicatae aut certe, venerandis mysteriis consecratae, pro his loca eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum, praeberi. Sed et donaria si qua sunt sublata, eisdem, si necdum sacris mysteriis sunt dedicata, reddantur, sin redbibitionem consecratio veneranda non sinit, pro his eiusdem quantitatis pretium tribuatur. Synagogae de cetero nullae protinus extruantur, veteres in sua forma permaneant.* DAT. XV KAL. MART. CONSTANTINOPOLI ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS.

A ben vedere, una particolare forma di assistenza, richiamata dal legislatore in termini più puntuali ed incisivi, è prevista in questa *lex* data a Costantinopoli – come ci appare dalla *subscriptio* – il quindicesimo giorno prima delle calende di marzo, nell’anno del consolato di Asclepiodoto e Mariniano e, dunque, il 15 febbraio del 423.

Teodosio II, nel ricalcare quanto già disposto da una sua precedente disposizione emanata nel 412⁸, rinnova il divieto di sottrarre ai giudei le proprie sinagoge o di distruggerle con il fuoco.

Ma il dettato normativo diviene subito più stringente lì dove l’imperatore puntualizza che, se dopo l’emanazione della legge tali templi saranno ugualmente strappati via o destinati alla Chiesa o ai sacri misteri, verranno offerti ai giudei specifici luoghi in cui poter costruire nuove sinagoge, commisurate a quelle di cui fossero stati privati (... *pro his loca*

⁸ CTh. 16.8.21 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PHILIPPO PRAEFECTO PRAETORIO PER ILLYRICUM. *Nullus tamquam Iudaeus, cum sit innocens, oberatur nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque perficiat. Non passim eorum synagogae vel habitacula concrementur vel perperam sine ulla ratione laedantur ...* DAT. VIII ID. AUG. CONSTANTINOPOLI HONORIO VIII ET THEODOSIO V AA. CONSS., il cui movente – così come quello di CTh. 16.8.20, la costituzione emanata nello stesso anno da Onorio in Occidente (*supra*, p. 3) – sembra sia da ricercare in una reazione causata dalla distruzione di un numero elevato di sinagoge avvenuta, probabilmente, in entrambe le parti dell’Impero. Su questo punto, Cfr. J. JUSTER, *Les Juifs dans l’Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, I, Parigi, 1914, 464 ed ivi ntt. 2 e 3. Per CTh. 16.8.21 si veda anche *infra*, p. 7, nt. 12 e p. 15, nt. 25.

eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum, praeberi). Di più: che sarà reso in danaro, a titolo di compenso, il valore delle offerte votive che non potranno essere più restituite. Una ulteriore garanzia che precede quella posta nella parte finale della norma ove viene resa lecita la conservazione delle vecchie sinagoghe nello stato in cui si fossero trovate (*Synagogae de cetero nullae protinus extruantur, veteres in sua forma permaneant*).

Sulla stessa scia si pongono anche CTh. 16.8.26 e CTh. 16.8.27⁹:

CTh. 16.8.26 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ASCLEPIODOTO PRAEFECTO PRAETORIO. *Nota sunt adque omnibus divulgata nostra maiorumque decreta, quibus abominandorum paganorum, Iudaeorum etiam adque haereticorum spiritum audaciamque compressimus. Libenter tamen repetendae legis occasionem amplexi Iudaeos scire volumus, quod ad eorum miserabiles preces nihil aliud sanximus, quam ut hi, qui pleraque inconsulte sub praetextu venerandae Christianitatis admittunt, ab eorum laesione persecutioneque temperent utque nunc ac deinceps synagogas eorum nullus occupet, nullus incendat.* DAT. V ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS.

CTh. 16.8.27 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ASCLEPIODOTO PRAEFECTO PRAETORIO. *Quae nuper de Iudaeis et synagogis eorum statuimus, firma permaneant: scilicet ut nec novas umquam synagogas permittantur extruere nec auferendas sibi veteres pertimescant. Cetera vero vetita in posterum sciant esse servanda, quemadmodum nuper constitutionis latae forma declarat.* ET CETERA. DAT. VI ID. IUN. CONSTANTINOPOLI ASCLEPIODOTO ET MARINIANO CONSS.

Entrambe le leggi, a soli pochi mesi dall'emanazione di CTh. 16.8.25 – rispettivamente il 9 aprile e l'8 giugno del 423 –, risultano promulgate a Costantinopoli ed indirizzate al prefetto del pretorio Asclepiodoto.

⁹ Un richiamo a CTh. 16.8.25, CTh. 16.8.26 e CTh. 16.8.27, in un quadro politico di concessioni e di divieti previsti per gli Ebrei nel IV e il V secolo d.C., è in A. M. RABELLO, *Giustiniano*, I, cit., 54 s.

In CTh. 16.8.26, dopo aver richiamato l'obbligo per pagani, ebrei ed eretici di ottemperare alle misure sancite dal precedente legislatore, fa seguito l'espresso divieto di compiere, *sub praetextu venerandae Christianitatis*, qualsiasi atto di persecuzione e di offesa nei confronti degli ebrei nonché di occupare o di incendiare le loro sinagoghe; un divieto, quest'ultimo, che viene ricordato, seppur indirettamente, anche nella costituzione successiva¹⁰.

CTh. 16.8.27 si apre infatti con un chiaro richiamo alle precedenti statuizioni già emanate in materia¹¹ sottolineandone il perdurare della cogenza normativa. Quindi, dopo aver ribadito che non era consentito costruire nuove sinagoghe, rassicura i giudei di non temere di veder loro sottratte quelle antiche già in proprio possesso (... *ut nec novas umquam synagogas permittantur extruere nec auferendas sibi veteres pertimescant*).

Altro punto di rilievo è che il legislatore, quasi in conseguenza della dichiarazione di liceità del culto giudaico, ne riconosce la gerarchia sacerdotale, non solo affermandone il diritto all'esistenza e alla tutela della dignità personale¹² ma anche attribuendole specifici favori.

Costantino, in una costituzione emanata nel 330, CTh. 16.8.2, stabilisce l'esenzione dai *munera personalia* e dai *munera civilia* per coloro che si fossero dedicati con totale dedizione alle sinagoghe dei giudei, come ai patriarchi e ai presbiteri, fatta eccezione per chi fosse già decurione per l'obbligo agli incarichi curiali, con il privilegio, comunque, per costoro, di essere esentati dal servizio di scorta onde evitare

¹⁰ Evidente è il proposito di Teodosio II di tenere ben distinta la condizione ebraica da quella di eretici e di pagani – seppur questi associati ai giudei nei provvedimenti di natura proibitoria e sanzionatoria volti nei riguardi dei 'non-cristiani' (... *quibus abominandorum paganorum, Iudaeorum etiam adque haereticorum spiritum audaciamque compressimus*) – emanando una disposizione espressamente a tutela degli ebrei.

¹¹ CTh. 16.8.25. *Supra*, p. 4 ss.

¹² Si veda, al riguardo, CTh. 16.8.11, una costituzione di Arcadio emanata nel 396, ove si minacciano punizioni a coloro che insultino pubblicamente gli insigni patriarchi degli ebrei: *Si quis audeat inlustrium patriarcharum contumeliosam per publicum facere mentionem, ultionis sententia subiungetur*; inoltre, CTh. 16.8.21, altra legge emanata da Teodosio II nel 412, in cui viene espresso un esplicito divieto di ingiuriare i giudei innocenti: *Nullus tamquam Iudaeus, cum sit innocens, obteratur nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque perficiat*. Su questa legge si vd. pure *supra*, p. 5, nt. 8 e *infra*, p. 15, nt. 25.

l'abbandono dei posti in cui essi si trovavano: *Qui devotione tota synagogis Iudaeorum patriarchis vel presbyteris se dederunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident, immunes ab omnibus tam personalibus quam civilibus muneribus perseverent, ita ut illi, qui iam forsitan decuriones sunt, nequaquam ad prosecutiones aliquas destinentur, cum oporteat istiusmodi homines a locis in quibus sunt nulla compelli ratione discedere. Hi autem, qui minime curiales sunt, perpetua decurionatus immunitate potiantur*¹³.

Come pure, in un'altra costituzione promulgata nello stesso anno, CTh. 16.8.4, egli concede ai giudei che svolgono funzioni ecclesiastiche, quali i sacerdoti addetti al culto (*hieret*), i capi religiosi delle comunità (*archisynagogi*), i patroni delle comunità (*patres synagogarum*) e coloro che esercitano un servizio nelle sinagoghe, di poter godere dell'immunità dai *munera corporalia*: *Hiereos et archisynagogos et patres synagogarum et ceteros, qui synagogis deserviunt, ab omni corporali munere liberos esse praecipimus*¹⁴.

Anche Onorio non tarderà a pronunciarsi sui privilegi a favore degli organi dirigenti giudaici; specificamente, sul contributo fisso e annuale che gli ebrei pagavano al loro Patriarca della Palestina per aiutarlo nelle sue necessità.

Dopo che con una legge del 399, CTh. 16.8.14, Onorio aveva tentato di sradicare quella che egli stesso chiamava una *indigna superstitio*, qualche anno più tardi, nel 404, facendo propria la normativa degli imperatori precedenti, statuisce in CTh. 16.8.17 l'abrogazione della sua

¹³ Sulla interpretazione da dare al testo di questa costituzione riguardo ai destinatari delle esenzioni dagli oneri curiali e, in particolare, sulla presunta proposta di O. Seock (riportata da MOMMSEN in *Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus Sirmondanis. Edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen. Pars posterior. Textus cum apparatu Theod. I.2, rist. 1990, 887*), circa l'integrazione di *patriarchis vel presbyteris in patriarchae vel presbyteri*, si vd. G. DE BONFILS, *Patriarchi della legislazione tardoantica*, Bari, 2006, 38 ss. ed ivi nt. 21 con bibliografia in argomento.

¹⁴Cfr. G. DE BONFILS, *Patriarchi*, cit., 39 ss. (con ampia nota di approfondimento sui ruoli dei soggetti a cui Costantino si rivolge in questa legge), ove l'A., alla luce del dettato normativo in esame, che prevede in maniera esplicita la sola esenzione dai *munera corporalia* per gli appartenenti al clero inferiore, ritiene indubbio che il regime di deroghe previsto in CTh. 16.8.2, fosse «riservato ad un clero di grado molto elevato». Si vd. pure G. DE BONFILS, *Omnes... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari, 1998, 28-29.77.

precedente norma nonché il ripristino dell’invio del contributo al Patriarca da parte dei giudei.

Non prive di interesse ed in linea con le disposizioni fin qui analizzate, ci appaiono anche CTh. 16.9.1, CTh. 16.9.3 e CTh. 16.9.4.

Collocate sotto il titolo 9, rubricato *Ne christianum mancipium iudaeus habeat*, esse furono tutte emanate con lo scopo di vietare ai giudei di possedere schiavi non ebrei, in un’ottica di salvaguardia della fede cristiana.

Una *ratio* che emerge con chiarezza e che lascia tuttavia margini per poter evincere, dall’intero dettato normativo, anche il riconoscimento di taluni diritti ai giudei¹⁵.

Leggiamo più da vicino il testo del primo documento:

CTh. 16.9.1 IMP. CONSTANTINUS A. AD FELICEM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Si quis Iudaeorum Christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit, minime in servitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur.* ET CETERA. DAT. XII. KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI; PROPOSITA VIII ID. MAI. CARTHAGINE NEPOTIANO ET FACUNDO CONSS.

La *lex*, data a Costantinopoli nel dodicesimo giorno prima delle calende di novembre e, dunque, il 21 ottobre del 335¹⁶, risulta indirizzata a Felice, *praefetus praetorio* per la provincia d’Africa¹⁷. In essa Costantino dispone che, se qualche giudeo avesse sottoposto alla circoncisione uno schiavo cristiano o appartenente ad altre sette religiose, non lo avrebbe potuto in alcun modo trattenerne e sarebbe stato costretto a rimmetterlo in libertà.

¹⁵ Circa la complessa problematica e su una certa incoerenza suscitata da tali interventi legislativi così, efficacemente, M. PAVAN, *I cristiani e il mondo ebraico nell’eta di Teodosio ‘Il grande’*, Perugia, 1965, *praecipue*, 521: «Il punto più difficile, e forse di impossibile definizione, è quello di quanto questo misto di repressivo e di tolleranza sia dovuto ad incertezza giuridica, implicita nelle condizioni stesse del regime imperiale cristiano ...».

¹⁶ Permangono dubbi se l’anno del consolato di *Nepotianus* e *Facundus* (335) farebbe riferimento alla data dell’emissione della legge o alla data della sua pubblicazione. Cfr. *Simm.* 4.

¹⁷ Successore di *L. Aradius Valerius Proculus*, Felice avrebbe assunto tale carica negli anni 333-336. Cfr. *PLRE*, I, *Felix* 2, 331-332.

Al rigore del provvedimento, sostenuto da una punizione altrettanto limitativa della facoltà di godimento del padrone, sembra dunque sottendere il proposito del legislatore di mantenere il diritto dei giudei ad avere uno schiavo cristiano o, comunque, non ebreo.

Intento che verrà ribadito, in maniera espressa e puntuale, in una successiva costituzione emanata da Onorio a Ravenna il 6 novembre del 415 – nell’anno del suo decimo consolato e del sesto di Teodosio –, diretta a *Annas*, insegnante rabbino. Essa ci viene riportata in:

CTh. 16.9.3 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. ANNATI DIDASCALO ET MAIORIBUS IUDAEORUM. *Absque calumnia praecipimus Iudaeis dominis habere servos Christianos hac dumtaxat condicione permessa, ut propriam religionem eos servare permittant. Ideoque iudices provinciarum fide publicationis inspecta eorum insolentiam noverint reprimendam, qui tempestivis precibus insimulandos esse duxerint, omnesque subreptiones fraudulenter elicitas vel eliciendas vacuandas esse censemus. Si quis contra fecerit, velut in sacrilegum ultio proferatur.* DAT. VIII ID. NOV. RAVENNAE HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS.

Nel suo dispositivo si legge un esplicito permesso concesso ai padroni ebrei di possedere schiavi cristiani alla sola condizione che avessero consentito loro di continuare ad osservare la propria religione.

Il riconoscimento del diritto viene, subito dopo, consolidato da un solenne monito volto ai giudici delle provincie affinché gli stessi esaminassero accuratamente l’attendibilità delle informazioni di cui sarebbero venuti prima a conoscenza e reprimessero le insolenze di coloro che, attraverso suppliche tempestive, avrebbero indotto ad accusare falsamente i giudei.

Si precisa ancora che tutti i rescritti redatti in maniera fraudolenta e ottenuti dopo la presente disposizione sarebbero stati ritenuti nulli.

La *lex* si conlude, infine, con un perentorio avvertimento: la pena prevista in caso di violazione delle direttive in essa contenute sarebbe stata identica a quella fissata per chi si fosse reso colpevole di *sacrilegium*.

Analogo riconoscimento di diritti agli ebrei si riscontra infine anche nella costituzione riportata in CTh. 16.9.4, data a Costantinopoli da Teodosio II nel 417:

CTh. 16.9.4 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. MONAXIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Iudaens servum Christianum nec comparare debebit nec largitatis titulo consequi. Qui non hoc observaverit, dominio sibi petulanter adquisito careat, ipso servo, si quod fuerit gestum sua sponte duxerit publicandum, pro praemio libertate donando. Verum ceteros, quos rectae religionis participes constitutos in suo censu nefanda superstitione iam videtur esse sortita vel deinceps hereditatis seu fideicommissi nomine fuerit consecuta, sub hac lege possideat, ut eos nec invitos nec volentes caeno propriae sectae confundat, ita ut, si haec forma fuerit violata, sceleris tanti auctores capitali poena proscriptione comitante plectantur.* DAT. IIII ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI HONORIO A. XI ET CONSTANTIO V. C. II CONSS.

Solo dopo due anni dai dettami di Onorio, e precisamente il 10 aprile del 417, Teodosio II interviene ancora sulla questione relativa alla possibilità o meno per un giudeo di tenere presso di sé uno schiavo cristiano e lo fa in maniera decisiva emanando a Costantinopoli un nuovo provvedimento indirizzato al prefetto del pretorio Monaxio. In esso si vieta ad un giudeo sia di acquistare uno schiavo cristiano sia di riceverlo sotto forma di donazione, minacciando la perdita dello stesso con la restituzione al servo della propria libertà. Tuttavia, si precisa successivamente che il giudeo non avrebbe subito la perdita dello schiavo nel caso in cui lo avesse ricevuto in eredità o mediante *fideicommissum* e non lo avesse convertito alla religione cristiana.

Sebbene, dunque, le costituzioni sopra analizzate potrebbero far apparire un atteggiamento sostanzialmente benevolo da parte degli imperatori cristiani verso il culto ebraico, altre sembrano andare in ben altra direzione.

È interessante subito notare che molte di queste leggi furono promulgate dagli stessi imperatori, quali Costantino, Onorio, Arcadio che, come si è avuto modo di vedere fin qui, avevano dichiarato il diritto all'esistenza del giudaismo e concesso taluni privilegi agli ebrei.

Ebbene, in esse, lo spirito che le anima denota invece una posizione alquanto diversa assunta da tali imperatori nei riguardi del popolo giudaico.

Si pensi, ad esempio, a CTh. 16.8.1 – una costituzione attribuita a Costantino e per la quale si propone come datazione, seppur con qualche incertezza, l'anno 315¹⁸ – da cui emergono tutt'altri toni:

CTh. 16.8.1 IMP. CONSTANTINUS A. AD EVAGRIUM. *Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit adtemptare, mox flammis dedendus est et cum omnibus suis participibus concremandus. Si quis vero ex populo ad eorum nefariam sectam accesserit et conciliabulis eorum se adplicaverit, cum ipsis poenas meritas sustinebit.* DAT. XV KAL. NOV. MURGILLO CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS.

Il proposito del legislatore viene reso subito manifesto nel *principium* della legge – diretta al prefetto del pretorio Evagrio – ove egli volge una severa intimidazione agli *Iudaei*, ai *maiores eorum* e ai *patriarchae*¹⁹: se avessero aggredito con sassate i seguaci della propria religione convertiti al cristianesimo, o avessero esercitato contro di loro altra simile forma di violenza, sarebbero incorsi nella condanna a morte per vivicombustione. Come ancora, nella parte conclusiva del testo, il suo intento risulta essere altrettanto esplicito lì dove si afferma che la medesima pena sarà riservata a chiunque avesse aderito a sette religiose e a *conciliabulae* e si fosse convertito al credo ebraico²⁰.

¹⁸ Cfr. O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919 (rist. anast. 1964), 48 che la attribuisce ai figli di Costantino e la colloca nel 339. Sulla data, il luogo di destinazione e il destinatario di tale legge, si vd. G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR*, 90, 1987, 396 s.; ID., *Roma e gli ebrei (secoli I-V)*, Bari, 2002, 193 ss.; 229 ss.

¹⁹ Su tale testo e sul riconoscimento del ruolo di preminenza dei *patriarchae* sul popolo ebraico, con funzione prevalentemente di tipo religioso, cfr. G. DE BONFILS, *Patriarchi*, cit., 32 ss.

²⁰ È da porre qui in rilievo che l'espressione '*ipsis poenas meritas*', cui ricorre il legislatore cristiano per indicare la pena prevista per la conversione al giudaismo, secondo alcuni studiosi, si riferirebbe probabilmente alle pene già imposte – intorno alla metà del II

Ratio della norma è quella di colpire, attraverso la minaccia di punizioni severissime, la libertà di culto e di associazione dei giudei. Una ragione di fondo che troverebbe spiegazione nella volontà dell'imperatore di soffocare qualsiasi tentativo di fare opera di proselitismo e di porsi a salvaguardia della religione cristiana.

Posizioni non meno severe – assunte, pur sempre a tali fini, – si ricavano da una costituzione di Onorio, promulgata nel 409 a Ravenna, ove l'imperatore ritorna sulla questione del proselitismo ribadendone con forza il divieto e inasprendone la relativa pena già prevista da Costantino in CTh. 16.8.1.

Leggiamo il testo della *lex* nella parte che più direttamente ci interessa:

CTh. 16.8.19 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. IOVIO PRAEFECTO PRAETORIO. ... *Ac si quisquam id crediderit esse temptandum,*

secolo d.C. – ai 'non-giudei' ritenuti colpevoli di aver attuato la circoncisione. In particolare, L. V. RUTGERS, *Recensione a L. H. FELDMAN, Jew*, cit., 374 s. che, a tal proposito, afferma: «What we have here, then, is not the formulation of a new Jewish policy on the part of the first Christian ruler of the Roman Empire, or a reflection of his religious or political beliefs, but rather a decision that fits neatly into the long Roman legal tradition vis-à-vis the Jews. In this, as in many other cases, the Codex Theodosianus on Jews does not so much reflect a Christian theological program as a strictly legal, and strongly traditional one». Si veda pure, A. M. RABELLO, *Giustiniano*, II, cit., 672 ed ivi nt. 17; ID., *The Edicts on Circumcision as a Cause in the Bar – Kokhba Revolt*, in *Israel Law Review*, XXIX, 1995, 176-24; ID., *Il problema della 'Circoncisione' in diritto romano fino ad Antonino Pio*, in *Studi A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 187-214, ora in *Ebraismo e Diritto. Studi sul Diritto Ebraico e gli Ebrei nell'Impero Romano scelti e raccolti da F. Lucrezi, Soveria Mannelli, Rubbettino (Collana dell'Università degli Studi di Salerno)*, 2009, I, 171-198 (che cito), secondo il quale Adriano, con un suo rescritto (H.A. *Hadr.* 14.2; Dio Cass. *hist. Rom.* 69.12), estendendo la precedente normativa della *lex Cornelia de sicariis*, volta ad impedire la castrazione, avrebbe incluso in tale divieto anche la circoncisione. Ciò si spigherebbe alla luce dell'equiparazione dei due termini, 'circumcidere' ed 'excidere', contenuti in Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48.8.4.2 e Mod. 6 *reg. D.* 48.8.11, riconoscendo nel concetto di 'excidere' il significato sia di circoncisione sia di castrazione. Sulla costituzione in esame cfr., M. AMABILE, 'Nefaria Secta'. *Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis' (IV-VI secolo)*, I, Napoli, 2018, 81 ss. ove la studiosa, facendo risalire l'emanazione del provvedimento a motivazioni di ordine pubblico, non sembra ricondurre al provvedimento, malgrado la severità dei toni, un generale atteggiamento antiebraico del legislatore.

auctores facti cum consciis ad poenam praeteritis legibus cautam praecipimus constringi, quippe cum gravius morte sit et inmitius caede, si quis ex christiana fide incredulitate Iudaica polluat. Et idcirco iubemus, ne ecclesiis quisquam nocens vel cuiusquam abducere fidei ac devota deo praeceptione sancimus, sub hac videlicet definitione, ut, si quisquam contra hanc legem venire temptaverit, sciat, se ad maiestatis crimen esse retinendum. DAT. KAL. APRIL. RAVENNAE HONORIO VIII ET THEODOSIO III AA. CONSS.

La norma – che affronta tra le altre problematiche anche quella riguardante l'obbligo di convertirsi al culto ebraico cui vennero sottoposti i cristiani – racchiude nella sua parte finale il dato più saliente dell'intero provvedimento. Essa sancisce che l'imposizione della religione giudaica ai cristiani viene ritenuto un crimine di alto tradimento (*maiestatis crimen*), una fattispecie criminosa ancor più penosa della morte e più efferata dell'uccisione (... *cum gravius morte sit et inmitius caede* ...).

Adottato in questa prospettiva è ancora un ulteriore provvedimento, trasmessoci da CTh. 16.8.22 da cui si evince che il primario obiettivo di Teodosio II risulta essere quello di voler contrastare azioni illegali attuate dai giudei a danno dei cristiani²¹:

CTh. 16.8.22 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. AURELIANO PRAEFECTO PRAETORIO II. *Quoniam Gamalielus existimavit se posse impune delinquere, quo magis est erectus fastigio dignitatum, inlustris auctoritas tua sciat nostram serenitatem ad virum inlustrem magistrum officiorum direxisse praecepta, ut ab eo codicilli demantur honorariae praefecturae, ita ut in eo sit honore, in quo ante praefecturam fuerat constitutus ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat, et ut inter Christianos nullam habeat copiam iudicandi; et si qua inter eos ac Iudaeos sit contentio, a rectoribus provinciae dirimatur. Si Christianum vel cuiuslibet sectae hominem ingenuum servumve Iudaica nota foedare temptaverit vel ipse vel quisquam Iudaeorum, legum severitati subdatur. Mancipia quoque Christianae sanctitatis si qua apud se retinet, secundum Constantinianam legem ecclesiae mancipentur. DAT.*

²¹ Per tale legge cfr. G. DE BONFILS, *Patriarchi*, cit., 84 s.

XIII KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI HONORIO X ET THEODOSIO VI AA.
CONSS.

Da tale *lex*, data a Costantinopoli nel 415 e indirizzata al prefetto del pretorio Aureliano, emerge infatti che l'intervento del legislatore si concretizza e si palesa attraverso l'emanazione di dure misure atte a neutralizzare talune azioni *contra legem* poste in essere da Gamaliele, patriarca di Gerusalemme, avvalendosi dell'ampio potere ottenuto grazie all'investitura di alte cariche onorifiche²².

Il dettato normativo si apre con l'ordine rivolto al *magister officiorum* di degradare Gamaliele dalla prefettura del pretorio onoraria ricevuta. A ciò fanno seguito diverse disposizioni: quella di demolire le sinagoghe dallo stesso costruite in luoghi deserti (... *si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi* ...); quella di rinviare i contenziosi tra giudei e cristiani al governatore della provincia; di sottoporre alla severità della legge (*legum severitati subdatur*) chiunque avesse circonciso un libero o uno schiavo²³ e, infine, di trasferire alla Chiesa gli schiavi da lui trattieneuti.

Tutte misure, come si diceva, volute dall'imperatore per contrastare con durezza la violazione di leggi antiggiudaiche relative alla costruzione di nuove sinagoghe, all'attuazione del proselitismo e al possesso di schiavi cristiani, nonché per indirizzare anche un severo monito al patriarca affinché ponesse fine all'esercizio della sua funzione di giudice nei contenziosi tra ebrei e cristiani²⁴.

Un rigore, dunque, questa volta ancor più significativo se si considera che esso viene esercitato dal legislatore nei riguardi delle autorità giudaiche

²² Più in generale, riguardo alla figura e alle funzioni del Patriarca cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano*, II, cit., 683 ss.; G. DE BONFILS, *Patriarchi*, cit., 74 ss., con ampia bibliografia di riferimento.

²³ La volontà del legislatore sembra sia quella di voler reiterare ciò che, a distanza di circa un secolo, in CTh. 16.8.1 veniva affermato riguardo alla severità della pena da applicare in caso di conversione al giudaesimo, con la sola rilevante differenza che le sanzioni fissate da Teodosio sono qui dirette in particolare contro un esponente dell'autorità giudaica. Vedi *supra*, p. 12 e ivi nt. 20.

²⁴ Sull'indebolimento del patriarcato e sulla sua definitiva estinzione cfr. A. M. RABELLO, *Giustiniano*, II, cit., 685 ss.; G. DE BONFILS, *Patriarchi*, cit., 83 ss.

– di cui i patriarchi, per il loro *status* sociale, ne rappresentavano la diretta espressione – e che trova la sua giustificazione nella sentita esigenza di proteggere la religione cristiana da reiterate violazioni di legge²⁵.

Tralasciando, per esigenza di brevità espositiva, le altre norme che attestano ulteriori interventi riguardanti limitazioni e divieti per i giudei in tema di diritti civili e di diritto ereditario²⁶, credo sia utile soffermarsi su altre due disposizioni prese in merito all'esclusione dei giudei da alcune funzioni pubbliche malgrado che, nell'impero pagano, come appare da un testo del giurista Ulpiano (3 *de off. procons.* D. 50.2.3.3), Settimio Severo e Antonino Caracalla *eis, qui Iudaicam superstitionem sequuntur ... honores adipisci permiserunt*.

In una costituzione di Onorio, data nel 418, così si legge:

CTh. 16.8.24 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PALLADIO PRAEFECTO PRAETORIO. *In Iudaica superstitione viventibus adtemptandae de cetero militiae aditus obstruatur. Quicumque igitur vel inter agentes in rebus vel inter palatinos militiae sacramenta sortiti sunt, percurrendae eius et legitimis stipendiis terminandae remittimus facultatem, ignoscentes facto potius quam faventes, in posterum vero non liceat quod in praesenti paucis volumus relaxari. Illos autem, qui gentis huius perversitati devincti armatam probantur adpetisse militiam, absolvi cingulo sine ambiguitate decernimus, nullo veterum meritorum patrocinante suffragio. Sane Iudaeis liberalibus studiis institutis exercendae advocatationis non intercludimus libertatem et uti eos curialium munerum honore permittimus, quem praerogativa natalium et splendore familiae sortiuntur. Quibus cum debeant ista sufficere, interdictam militiam pro nota non debent aestimare.* DAT. VI ID. MART. RAVENNAE HONORIO XII ET THEODOSIO VIII AA. CONSS.

²⁵ Esigenza già espressa dall'imperatore, qualche anno prima, nel provvedimento contenuto in CTh. 16.8.21 (412) ove si decreta che i giudei saranno ammoniti se diverranno insolenti ed irragionevoli per la loro sicurezza e commetteranno atti insensati di mancanza di rispetto nei riguardi della religione cristiana: *Sed ut hoc Iudaeorum personis volumus esse provisum, ita illud quoque monendum esse censemus, ne Iudaei forsitan insolentiam elatique sui securitate quicquam praeceptis in Christianae reverentiam cultionis admittant.* Su questa legge, si vd. pure *supra*, p. 7, nt. 12.

²⁶ Si pensi, solo per ricordarne alcune, a CTh. 16.8.6 e CTh. 3.7.2 in tema di diritti civili e a CTh. 16.8.28 in tema di diritto ereditario.

La legge, diretta a Palladio, prefetto del pretorio²⁷, racchiude nel suo *incipit* il dato essenziale dell'intero provvedimento. Essa sancisce un espresso divieto per i giudei di prestare servizio nella pubblica amministrazione e, più precisamente, di svolgere il servizio militare, sia tra gli *agentes in rebus* sia nella *militia palatina*, concedendo loro soltanto la possibilità di poter ultimare la funzione assunta entro il periodo fissato.

Un divieto che viene subito ulteriormente consolidato sia precisando che tale riconoscimento, espressione di maggior indulgenza nei confronti di alcuni, non sarà consentito in futuro (... *in posterum vero non liceat quod in praesenti paucis volumus relaxari*), sia stabilendo che coloro che risulteranno essere in attività nel servizio dell'arma imperiale dovranno essere sollevati da tale incarico senza incertezza alcuna, non potendo trovare tutela neanche grazie ai loro precedenti meriti (... *nullo veterum meritorum patrocinante suffragio*).

Tale norma, d'altra parte, risultava essere pienamente in linea con quanto lo stesso Onorio aveva statuito qualche anno prima, nel 404, in CTh. 16.8.16 ove si affermava con estrema chiarezza *Iudaeos et Samaritanos, qui sibi agentum in rebus privilegio blandiuntur, omni militia privandos esse censemus*.

Provvedimenti emanati, con ogni probabilità, per contrastare l'aumento sempre più crescente in quegli anni di ebrei che si arruolavano nell'esercito. Un dato allarmante che finiva per generare, soprattutto in Occidente, non poca preoccupazione tra i cristiani²⁸.

Dal complesso delle svariate leggi fin qui analizzate si ricava, dunque, che sebbene la legittimità del culto ebraico sia riconosciuta e di continuo ribadita dai diversi imperatori cristiani, essa viene sottoposta, con tutta chiarezza ed evidenza, ai limiti dei loro dettati normativi attraverso interventi che, di volta in volta, si fossero resi necessari per ostacolare l'attuazione di qualsivoglia azione dei giudei a danno dei cristiani.

La *ratio* di fondo di tali disposizioni va, pertanto, ricercata nell'intenzione del legislatore di riconoscere al giudaismo il diritto all'esistenza – attraverso la concessione di privilegi e la tutela dei luoghi sacri – e, nel contempo, di contenere la sua affermazione e diffusione costringendolo ad un forzato

²⁷ Dal 416 al 421, cfr. PLRE, II, *Fl. Iunius Quartus Palladius* 19, 822-824.

²⁸ Cfr. L. DE GIOVANNI, *Chiesa*, cit., *praecipue* 122, cui si rinvia per fonti di riferimento.

isolamento, attraverso drastici provvedimenti diretti a limitare anche le prerogative patriarcali.

È noto che i romani, nel corso della loro secolare storia, erano stati, nel complesso, tolleranti nei confronti dei costumi e delle tradizioni religiose dei popoli loro sottomessi, presentando il proprio potere come inclusivo e non distruttivo delle varie realtà locali. Nell'età dei Severi, in particolare, le tendenze sincretistiche avevano ulteriormente rafforzato questa linea di tendenza²⁹: come si è già visto nelle pagine precedenti, Settimio Severo e Antonino Caracalla avevano permesso agli ebrei di accedere alle cariche pubbliche³⁰; stando poi alla testimonianza della *Historia Augusta*, Alessandro Severo avrebbe accordato privilegi ai giudei, così come avrebbe mostrato tolleranza nei riguardi dei cristiani³¹.

Dopo la svolta costantiniana, in qualche modo almeno, tale tolleranza si mantiene ma non sottrae il legislatore cristiano dall'emanare misure contro gli ebrei – misure spesso ripetitive, per rafforzarne il dettato normativo, ma per lo più prive di intenti oltraggiosi e denigratori – atte, comunque, a conservare netta la separazione tra cristiani ed ebrei e ad evitare l'introduzione di culti che avrebbero intaccato l'identità di un impero ormai cristiano.

Tale aspetto sembra trovare espressione in norme improntate, nel loro insieme, a misura e moderazione³² e che denotano una certa

²⁹ Si pensi, inoltre, anche all'importanza assunta dalla *Constitutio Antoniniana* come evento storico nel «superamento di una condizione identitaria statica e chiusa», cfr. C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2013, 17 e *passim*.

³⁰ Cfr. *supra*, p. 16. Inoltre, sul sincretismo religioso d'età severiana, ancora attuali le osservazioni di: F. ELIA, *I Severi e la questione cristiana: sincretismo religioso o realismo politico?* in *QC*, 2, 1979, 539 ss.; E. DAL COVOLO, *I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo*, Roma, 1989, *passim*; ID., *Il sacro in un'età di crisi. L'ideologia religiosa severiana tra «monoteismo» e sincretismo*, in *Ricerche Teologiche*, 4, 1993, 191 ss.

³¹ SHA. *Alex. Sev.* 22.4 *Iudaeis privilegia reservavit. Christianos esse passus est.*

³² Com'è noto, la *ratio* di non pochi interventi normativi degli imperatori cristiani era improntata ad azioni dirette talora ad assicurare la protezione del culto ebraico dall'invasione della Chiesa, talvolta a porre limiti ai diritti dei giudei e ad attuare forme di controllo sotto forma di assistenza di vario genere. Su quest'ultimo aspetto si vd. M. AMABILE, *Nefaria Secta*, cit., *passim*.

diversità di condizione dei giudei rispetto a quella dei pagani e degli eretici. Molto più severi appaiono infatti i provvedimenti emanati nei confronti degli eretici, puniti e privati di ogni diritto civile³³, proprio perché ritenuti quelli che, più di altri, essendo i dissidenti all'interno stesso del mondo cristiano e i nemici dichiarati della fede ortodossa, potevano minare l'identità e l'unità ideologica dell'impero.

I provvedimenti normativi promulgati dagli imperatori cristiani, pur nei loro aspetti di discriminazione e di intolleranza ideologica verso gli ebrei, sono tuttavia lontani dall'assumere quelle connotazioni razziste e antisemite, proprie di epoche successive, di cui abbiamo avuto, in particolare nella nostra Europa, tristissime testimonianze ancora nel corso del XX secolo.

Tali provvedimenti appaiono, piuttosto, dettati dalla necessità di difendere da ogni pericolo l'apparato ideologico religioso imperniato intorno alla dottrina cattolica, sul quale l'impero tardoantico intendeva affidarsi per rafforzarsi e sopravvivere.

In egual misura, le stesse gravissime deportazioni degli ebrei, che ebbero luogo dopo le sanguinose guerre giudaiche, come pure durante il regno dell'imperatore Costanzo³⁴, sembrano essere frutto per lo più di durissime risposte messe in atto dai romani nei confronti di quelle popolazioni che si fossero ribellate – a difesa di forti sentimenti di indipendenza nazionale – in modo estremamente violento contro la massiccia espansione imperiale; ciò che avvenne per la Giudea, una delle più turbolente provincie romane fermamente ostinata a difendere la propria libertà.

Un popolo, dunque, quello degli ebrei, che si presenta come un nucleo a parte, esclusivo, sia per diversità di tradizioni, sia per motivi di carattere politico e religioso. Da qui l'assunzione da parte dei romani, e ciò già in epoca pagana, di un atteggiamento alquanto singolare verso gli ebrei, caratterizzato da sentimenti di tolleranza e indulgenza ma spesso

³³ Come testimoniano, ad esempio, CTh. 16.5.7 (a. 381); CTh. 16.5.17 (a. 389); CTh 16.5.65 (a. 428), tutte disposizioni che vedono privare gli eretici dei diritti civili.

³⁴ Si ricorda, in particolare, la rivolta ebraica (351-352) fatta reprimere brutalmente dal Cesare d'Oriente Costanzo Gallo, cugino e cognato dell'imperatore Costanzo II. Cfr. PLRE, I, *Fl. Claudius Constantius Gallus* 4, 224-225; Hier. *Chron.* (Helm, p. 238, 15-21).

anche di duro contrasto e di riprovazione che li avrebbero indotti a porre in essere severe persecuzioni e forti discriminazioni.

Una posizione del tutto speciale che il legislatore cristiano riesce bene a percepire e ad esprimere nei suoi risvolti giuridici, attraverso una molteplicità di provvedimenti spesso contraddittori ma di chiara e indiscutibile rilevanza.

Abstract

Il contributo mira ad analizzare alcune significative costituzioni del IV e V secolo d.C. riguardanti il riconoscimento dei diritti personali dei giudei (CTh. 16.9.1; CTh. 16.9.3; CTh. 16.9.4) e l'imposizione di severe misure punitive (CTh. 16.8.22; CTh. 16.8.24). Esso intende porre in luce un atteggiamento alquanto singolare verso gli ebrei, già in qualche modo presente nel mondo pagano, caratterizzato da sentimenti di tolleranza e indulgenza ma spesso anche di duro contrasto e di riprovazione. Una condotta dettata dalla necessità, dopo la svolta di Costantino il Grande, da un lato, di isolare gli Ebrei, privandoli di ogni forma di proselitismo sia pure in cambio di alcuni benefici, dall'altro, di difendere da ogni pericolo la religione cristiana, sulla quale l'impero tardoantico intendeva affidarsi per rafforzarsi e sopravvivere.

The contribution aims to analyze some significant constitutions of the fourth and fifth century AD. concerning the recognition of the personal rights of Jews (CTh. 16.9.1; CTh. 16.9.3; CTh. 16.9.4) and the imposition of severe punitive measures (CTh. 16.8.22; CTh. 16.8.24). It intends to highlight a rather singular attitude towards Jews, already present in some way in the pagan world, characterized by feelings of tolerance and indulgence but often also of harsh contrast and reprobation. A conduct dictated by the need, after the change of Constantine the Great, on the one hand, to isolate the Jews, depriving them of any form of proselytism although in exchange for some

benefits, on the other, to defend from any dangers the Christian religion on which the late ancient empire intended to rely to strengthen and survive.

LOREDANA DI PINTO
Ricercatore di Diritto Romano
Università degli Studi di Napoli Federico II
Email: loredana.dipinto@unina.it

